SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1988

Presidenza del Presidente CARTA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli» **(779)**, d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri; Binelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag* 1, 7, 9
CASCIA *(PCI)* 8
MORA *(DC), relatore alla Commissione* 2, 8
SARTORI *(DC)* 7, 8
ZARRO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 8

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli» (779), d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri; Binelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli», d'iniziativa dei deputati Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco Giuseppe, Campagnoli, Contu, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech; Binelli, Stefanini, Montecchi, Toma, Barzanti, Conti, Poli, Nardone, Felissari, Lavorato, Civita e Brescia, già approvato dalla Camera dei deputati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Prima di dare inizio ai lavori della Commissione vorrei fare una premessa. Le iniziative legislative tese a fornire all'agricoltura italiana una disciplina organica dei rapporti interprofessionali risalgono all'VIII legislatura. Nel marzo-aprile del 1983 si era giunti ad un testo unificato, ma la fine anticipata della legislatura comportò la riproposizione del problema in quella successiva, nella quale, purtroppo, ancora una volta tutto venne rimandato a causa dell'interruzione della legislatura stessa. L'approvazione di un testo risultante dall'unificazione dei vari disegni di legge in materia non ebbe quindi, anche in quella occasione, esito positivo. Nell'attuale legislatura la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha immediatamente ripreso l'esame del disegno di legge unificato, riproposto nella stessa formulazione di quello decaduto per la fine anticipata della legislatura precedente, apportando soltanto poche modifiche all'articolato e approvando il testo con il voto unanime delle varie forze politiche.

Riconosciamo l'importanza del provvedimento ed il relatore avrà modo di far rilevare meglio i punti più qualificanti; basta solo osservare che esso consente all'agricoltura italiana di mettersi al passo con quella comunitaria e mondiale potendo disporre di uno strumento normativo sulla interprofessionalità che le consenta di procedere in maniera sinergica con il settore della trasformazione industriale.

Ho voluto fare questa premessa per sottolineare il rilievo che la materia in esame assume, rilievo che ci spinge ad augurare una soluzione definitiva per il disegno di legge che ci apprestiamo ad esaminare.

Prego il senatore Mora di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MORA, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'esigenza di una regolamentazione legislativa degli accordi interprofessionali si è andata accentuando dopo l'approvazione della legge n. 674 del 1978 sulle associazioni dei produttori, in correlazione con lo sviluppo e l'intensificarsi del dibattito intorno alla necessità per il settore primario di una integrazione nel sistema agroalimentare.

Come ha ricordato il Presidente, già nell'VIII legislatura ben quattro proposte di iniziativa parlamentare in materia furono presentate, oltre al disegno di legge governativo. Tali proposte non approdarono ad un esito conclusivo fino a che, nella IX legislatura, la Camera dei deputati riuscì finalmente ad approvare un testo unificato, di cui ero relatore, in sede legislativa il 4 febbraio 1987. Purtroppo le vicende che ha ricordato il Presidente impedirono l'approvazione definitiva del provvedimento. Nei giorni scorsi la Camera dei deputati, con encomiabile sollecitudine, ha licenziato un testo molto simile a quello approvato nella scorsa legislatura; esso è oggi sottoposto al nostro esame che mi auguro approfondito ma sollecito, in grado cioè di consentire l'emanazione in tempi brevi di una normativa certamente attesa.

Il giudizio di operatori, organizzazioni professionali e studiosi sull'utilità degli accordi interprofessionali è abbastanza concorde. Tali accordi vanno intesi come strumenti atti a consentire ai produttori agricoli una programmazione e un'organizzazione della produzione, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, al fine di realizzare un controllo dell'offerta. Le conseguenze benefiche dell'estensione del sistema di autonomia contrattuale non riguardano il solo settore agricolo, ma interessano certamente la controparte industriale, il commercio ed anche il consumatore.

Per il settore agricolo i vantaggi consistono principalmente nella sicurezza della collocazione del prodotto secondo le quantità e le qualità programmate, con una riduzione dei rischi connessi al sistema tradizionale di offerta e di formazione dei prezzi sempre sensibili alle condizioni del mercato. Di riflesso l'imprenditore, nella sua attività aziendale, potrebbe conseguire obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e quindi riduzioni di costi, mentre minori difficoltà potrebbe incontrare la soluzione di problemi creditizi e finanziari connessi alla impresa. La possibilità di disporre di quantitativi di prodotto programmati gioverebbe ad entrambe le parti, perchè si avrebbe l'opportunità di prestabilire le condizioni e i livelli qualitativi e di concordare preventivamente i prezzi, con una ovvia semplificazione nell'organizzazione dei

processi di trasformazione e di offerta del prodotto finale.

L'estensione dei contratti di integrazione verticale tra agricoltura e industria può inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi del Piano agricolo nazionale, che vogliono l'agricoltura sempre più orientata al mercato al fine della riduzione del disavanzo agroalimentare e di un miglioramento della qualità dei prodotti anche in funzione di un incremento delle esportazioni. Questa affermazione non viene inficiata dalla constatazione che poco più del 30 per cento del prodotto agricolo nazionale viene consegnato all'industria di trasformazione mentre il residuo viene venduto direttamente senza alcuna trasformazione o dopo operazioni compiute dall'impresa trasformistica. Ciò anche se dobbiamo rilevare che la quota dei prodotti avviata al consumo diretto senza previa trasformazione è in diminuzione mentre vi è un corrispondente aumento dei prodotti destinati alla trasformazione.

Per quanto nel dibattito dottrinale sugli accordi interprofessionali si siano levate voci tese a ridurre la portata ed il significato di una legge-quadro regolamentatrice degli stessi, l'opportunità di una siffatta regolamentazione non è seriamente contestabile. La domanda delle organizzazioni professionali agricole, alla luce delle esperienze già in atto in alcuni settori, è decisamente concorde.

Tenendo appunto conto dei provvedimenti similari e delle regolamentazioni della materia in altri paesi della Comunità, da tempo in Francia l'economia contrattuale, dapprima caratterizzata da iniziative di gruppo, associative e sindacali, ha richiamato l'attenzione del legislatore e l'intervento dei pubblici poteri con l'organizzazione di appositi uffici aventi proprio il compito di promuovere e di incentivare gli accordi interprofessionali tra agricoltori, industriali, operatori del commercio e lo Stato. Il presupposto è stato il riconoscimento dell'interesse pubblico all'espansione ed alla incentivazione del sistema dell'economia contrattuale.

Anche in Olanda, dove il tessuto associativo e cooperativo è assai sviluppato, esiste un sistema integrato di economia contrattuale e di interrelazioni tra le varie categorie professionali, favorito e sostenuto da una legislazione che, nel quadro delle direttive comunitarie, tende a fissare compiti e poteri dello Stato nei confronti degli organismi professionali per razionalizzarne l'attività riconosciuta di interesse generale per il paese.

In Inghilterra è lunga l'esperienza dei *marketing board*: nata per rafforzare il potere degli imprenditori agricoli nei confronti delle controparti industriali e per esigenze di economia interna, essa esercita una funzione regolatrice nei contronti delle categorie dei produttori, con vantaggi anche per i consumatori. Questa esperienza ha resistito agli adeguamenti che tale sistema ha comportato per le esigenze del mercato comunitario.

In Germania, nell'assenza di una legislazione vera e propria sugli accordi interprofessionali e di una normativa pubblica per l'economia contrattuale, il rafforzamento della posizione degli agricoltori viene perseguito attraverso una forte politica di incentivi e di sostegni in grado di migliorare la capacità contrattuale.

In Danimarca, la ben nota propensione all'associazionismo, ossia l'esistenza di numerosi e collaudati organismi consortili di base, ha costituito il terreno naturale su cui si è sviluppata l'interprofessionalità. Il Governo, anche per sostenere l'alto tasso di esportazione dei prodotti agricoli, ha dato un deciso apporto in questo senso.

Questo breve ed incompleto *excursus* della regolamentazione degli accordi in altri paesi ci consente di raggruppare in tre categorie il sistema vigente nei paesi che da maggior tempo hanno aderito al Mercato comune: l'esperienza francese, nella quale vi sono relazioni intersettoriali a carattere privatistico nell'ambito di una regolamentazione legislativa che interessa tutti i tipi di autonomia contrattuale; l'interprofessionalità olandese, che armonizza l'integrazione dei produttori di base con l'organizzazione interprofessionale verticale e le istituzioni di carattere pubblico; infine l'esperienza inglese, danese e tedesca, nella quale l'interprofessionalità è realizzata attraverso un forte sostegno degli organi pubblici e privati per favorire in Inghilterra il contenimento delle importazioni e la regolamentazione del mercato e negli altri paesi; soprattutto in Germania, le esportazioni.

Per quanto riguarda la situazione italiana, abbiamo già esperienze di interprofessionalità che hanno dato risultati positivi nel campo della produzione di zucchero e del pomodoro. Il testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati mi pare che tutto sommato risponda alle nostre esigenze interne, anche se non costituisce di per sè una garanzia di maggiore efficienza ed equità del mercato. Non dico questo per apparire minimalista rispetto alla esigenza di una regolamentazione contrattuale, ma perchè si misurino gli strumenti per quello che sono. Infatti, se da parte dei contraenti non viene riconosciuta l'importanza della reciprocità e mutualità di interessi, se non vi è da parte degli agricoltori la consapevolezza di rischi connessi all'economia contrattuale, difficilmente una legge potrà soddisfare le esigenze fortemente avvertite soprattutto in questo settore.

Fino ad oggi il mondo agricolo ha spesso dovuto constatare nei confronti della controparte industriale una situazione di squilibrio del potere contrattuale dovuta alla frammentazione dell'offerta, e nasce da qui l'esigenza di un funzionamento migliore e più intenso delle associazioni dei produttori. Il provvedimento in esame non avrà reale efficacia per il settore primario se non funzioneranno adeguatamente le associazioni dei produttori.

Non è tuttavia auspicabile una proliferazione all'infinito di associazioni, che darebbero luogo alla moltiplicazione degli accordi interprofessionali con differenziazioni legate alle condizioni locali. Infatti la proliferazione non va nel senso di un miglioramento della situazione soprattutto per il settore primario: va sottolineata l'esigenza di una maggiore integrazione orizzontale della produzione agricola.

Se si riuscirà a realizzare una maggiore concentrazione e ad armonizzare le varie realtà produttive, il vantaggio per l'agricoltura sarà notevole e permetterà di raggiungere la standardizzazione dell'offerta agricola, favorendo il passaggio dal mercato tradizionale, caratterizzato da una molteplicità di strutture, ad un mercato nuovo dove l'univocità dell'offerta produrrà effetti positivi anche sulla commercializzazione.

Queste sono le ragioni di carattere generale – del resto a tutti ben note – che si possono premettere all'esame analitico degli articoli del disegno di legge, che passo ora ad illustrare.

L'articolo 1, come è consuetudine del legislatore di questi tempi, precisa gli scopi della legge. Esso recita: «La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato agricolo secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agro-alimentare». Viene poi data una definizione dell'accordo interprofessionale, inteso come «l'accordo concluso tra produttori agricoli e imprenditori acquirenti e trasformatori avente per oggetto le determinazioni delle norme relative alla produzione e alle vendite di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonchè la fissazione delle direttive generali cui i contraenti debbono uniformarsi e le materie che le stesse debbono disciplinare».

Ricordo che alla Camera dei deputati si è svolto un ampio dibattito sull'opportunità di estendere al commercio tali accordi interprofessionali perchè si riteneva che il non coinvolgimento della commercializzazione rendesse incompleto questo provvedimento. D'altra parte alcune proposte di regolamento avanzate in sede comunitaria (di cui parlerò più analiticamente in seguito) prevedono l' estensione al settore della commercializzazione.

L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame precisa gli scopi degli accordi interprofessionali. Innanzi tutto essi hanno il compito di disciplinare la quantità della produzione agricola per farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri e per perseguire condizioni di equilibrio e di stabilità del mercato. In secondo luogo dovrebbero servire a migliorare la qualità dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni culturali e alla salvaguardia della salute dei consumatori. Tale scopo è descritto in termini inconsueti dal legislatore, ma può essere accettato considerando la tendenza ad introdurre nella legislazione il linguaggio metagiuridico e metasociologico di uso corrente. Inoltre, gli accordi interprofessionali hanno il compito di stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e della vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi e di determinare in anticipo

(aspetto che verrà riconsiderato dall'articolo 5) i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione.

L'articolo 3 stabilisce la durata degli accordi interprofessionali che possono essere annuali o poliennali; prevede anche la possibilità che possano essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può (in base all'articolo 4) convocare le parti qualora per disaccordo non intervenga la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui all'articolo 3, su richiesta di una di esse, per favorire l'accordo stesso.

Per il raggiungimento delle finalità del presente provvedimento, l'articolo 5 prevede che gli accordi interprofessionali debbano stabilire in particolare: il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalità e i tempi di consegna; il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalità di pagamento e le eventuali anticipazioni del prezzo.

Onorevoli senatori, richiamo la vostra attenzione sul primo comma di tale articolo in quanto da parte di un collega mi è stato sottoposto il problema della opportunità di stabilire negli accordi interprofessionali il prezzo minimo. Le perplessità sollevate in ordine a tale comma (che immagino saranno sviluppate nel corso della discussione generale) riguardano la compatibilità di questa norma con il progetto di normativa comunitaria – non ancora approvato – la cui applicazione peraltro verrà rimessa alla volontà degli Stati membri. Inoltre, è affiorato il timore che la determinazione del prezzo minimo in alcuni casi possa impedire la conclusione dell'accordo oppure possa addirittura bloccare a tale livello l'evoluzione del prezzo finale in relazione al mercato. È un argomento che dobbiamo approfondire e che merita indubbiamente alcune riflessioni.

In base al dettato dell'articolo 5 gli accordi interprofessionali devono stabilire: i quantitativi e i requisiti qualitativi dei prodotti; il termine entro il quale dovranno essere stipulati i contratti di coltivazione e vendita; i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti; le garanzie per le parti contraenti; le modalità di esecuzione degli accordi e dei contratti; la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento dei prodotti; la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi. Tale previsione, onorevoli senatori, mi sembra completa ed esauriente.

In base al comma 2 dell'articolo 5 gli accordi devono prevedere clausole penali per i casi di inadempimento o di ritardo, salvo – secondo quanto stabilisce il codice civile – il risarcimento dell'ulteriore danno. Inoltre gli accordi possono stabilire (secondo il comma 3) la corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore o commerciante, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi e per l'assistenza nella conclusione dei contratti di coltivazione e vendita. Il comma 4 sempre dell'articolo 5 stabilisce (aspetto questo molto importante che corrisponderà ad una fase matura dello sviluppo dell'economia contrattuale) che gli accordi possono prevedere l'istituzione di fondi, destinati ad iniziative tese a favorire la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi, costituiti da trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonchè da eventuali contributi dello Stato e delle regioni.

L'articolo 6 è stato oggetto di attenta riflessione da parte della Camera dei deputati in quanto riguarda i soggetti che possono concludere gli accordi interprofessionali. Tali accordi possono essere conclusi a livello nazionale tra le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori agricoli, le associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli, le organizzazioni nazionali di produttori bieticoli (si è ritenuto opportuno menzionarle specificatamente) assistite, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali, a ciò

delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro, e le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Onorevoli senatori, mi sembra che in questo caso sia maggiormente perseguita l'esigenza della concentrazione, anche in riferimento alla rappresentanza giuridica del settore agricolo; dall'altro lato non si poteva non prevedere, come controparte del settore industriale, l'impresa che per la sua struttura è di per sè ampiamente legittimata, senza bisogno di farsi rappresentare dalle associazioni nazionali, ad essere parte di un accordo di questo genere.

Le associazioni riconosciute di produttori agricoli (stabilisce l'articolo 7), con l'assistenza di cui si è detto, possono stipulare accordi integrativi e, in assenza di accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale. Il comma 2 dell'articolo 7 (parallelamente a quanto previsto dall'articolo 4) dà la facoltà all'assessore regionale all'agricoltura di convocare le parti, su richiesta di una di esse, per favorire la stipula degli accordi di cui si è detto.

L'articolo 8 si riferisce alla conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti. Per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali tra produttori agricoli, singoli o associati, ed imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, con le quali la parte agricola si impegna a realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti, e a consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle norme di qualità stabilite. Dall'altro lato la controparte si impegna a ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualità stabilite e a corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.

L'articolo 9 riguarda i controlli tecnici della quantità e della qualità dei prodotti consegnati che, quando non disciplinati da regolamento comunitario, sono effettuati da un rappresentante dell'associazione dei produttori riconosciuta, cui aderisce il produttore agricolo, e da un rappresentante della controparte, acquirente del prodotto, ed in caso di disaccordo da un terzo perito nominato di comune accordo dai due. I costi di detti controlli sono a carico della parte acquirente, salvo diversa pattuizione nel contratto di coltivazione.

L'articolo 10 concerne il deposito degli accordi interprofessionali che va fatto entro 15 giorni dalla loro stipulazione.

L'articolo 11 stabilisce una clausola arbitrale nel caso di risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali, delegando il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'assessore regionale all'agricoltura per la designazione del terzo arbitro in caso di mancato accordo tra le parti.

Infine l'articolo 12 introduce una normativa che reputo di notevole importanza: viene stabilita una connessione tra gli incentivi per l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore agroalimentare della trasformazione e della distribuzione, che dovranno essere concessi preferibilmente alle imprese che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali, e gli incentivi per l'agricoltura che, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, sono concessi con preferenza ai produttori agricoli soci delle associazioni che stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali. Non nascondiamo la delicatezza di tale articolo per le interconnessioni che esso ha con la legislazione esistente a livello comunitario, nazionale e regionale. Tuttavia, mi sembra importante l'aver stabilito un simile criterio perchè, pur comportando in taluni casi la necessità di adeguamento della legislazione vigente, dovrebbe scongiurare il pericolo della elusione della solidarietà complessiva degli operatori di un certo settore necessaria al fine del conseguimento dei risultati raggiungibili nell'ambito dell'accordo collettivo.

L'esistenza di questi incentivi e la loro applicabilità condizioneranno in futuro il successo di queste proposte.

Il giudizio complessivo del relatore sul testo al nostro esame è sicuramente positivo. Un problema non affrontato nel testo, ma certamente non per dimenticanza perchè anzi è

stato oggetto di un approfondito dibattito da parte della Camera dei deputati nelle due passate legislature nonchè in quella attuale, è la possibilità di estensione *erga omnes* della disciplina contrattuale. Se ne è discusso a lungo ritenendo che, data la natura privatistica della regolamentazione, non fosse opportuno estendere alla normativa in esame la possibilità prevista, con tutte le cautele del caso, dalla legge n. 674 del 1978 sulle associazioni dei produttori. Sono d'accordo con la soluzione che è stata scelta: l'esperienza ci dirà se la normativa che ci accingiamo ad approvare dovrà essere in futuro integrata con l'estensione alle norme sugli accordi interprofessionali di quanto previsto dalla citata legge n. 674. Legislazioni meno formalistiche della nostra hanno realizzato l'obbligatorietà *erga omnes* ed il regolamento comunitario la prevede; ritengo però che questa lacuna del testo al nostro esame non sia deprecabile. Personalmente ritengo che il Senato non debba intervenire con modifiche su questo punto.

Per quanto riguarda le perplessità espresse in ordine all'articolo 5, occorre un momento di riflessione per verificare gli effetti dell'applicazione del recentissimo regolamento comunitario. Tale regolamento rientra in quel tipo di provvedimenti la cui applicabilità è delegata opzionalmente agli Stati membri. Ritengo che, nel breve periodo, sarà difficile armonizzare le varie legislazioni nazionali secondo le linee indicate dal regolamento. L'esame del regolamento comunitario stesso potrà essere approfondito per verificare eventuali incompatibilità di fondo con le diverse normative nazionali.

A me sembra comunque criterio corretto di una legislazione interna tenere conto, perlomeno indicativamente, delle proposte che emergono a livello comunitario. Tuttavia, a parte la mancata conoscenza dei tempi necessari per l'approvazione del regolamento, abbiamo l'esigenza di concludere, pur se con tutti gli approfondimenti necessari, l'*iter* del disegno di legge al nostro esame che la Camera ha opportunamente approvato in tempi rapidi. Ad eccezione quindi delle perplessità sollevate circa il prezzo minimo di cui all'articolo 5 del testo al nostro esame, non mi pare di aver rilevato altre critiche. Auguriamo all'attuale legislatura un andamento tranquillo ed una scadenza naturale, ma, posto che la normativa in esame ha già superato il collaudo di tre legislature, è auspicio del relatore che il dibattito, pur approfondito, possa concludersi rapidamente.

Ringrazio il Presidente per avermi prescelto quale relatore per questo disegno di legge così come lo ero stato nella precedente legislatura per un provvedimento analogo. Pur sapendo che chi mi ascolta è più convinto di me dell'importanza di completare il quadro normativo iniziato nel 1977, voglio sottolineare che una rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame permetterà di stimolare quanto meno la conclusione di accordi interprofessionali al fine di fornire uno strumento teso alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano agricolo nazionale.

PRESIDENTE. Credo di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi nel ringraziare il senatore Mora per l'ampia, approfondita ed anche meditata illustrazione del disegno di legge al nostro esame, e nel rilevare l'opportunità che si prosegua nella discussione in successiva seduta, per dar modo di riflettere su quanto ascoltato nel corso della relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SARTORI. Signor Presidente, voglio innanzi tutto esprimere il mio apprezzamento per la relazione che mi è parsa molto ampia e puntuale. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento estremamente importante e personalmente ritengo, sulla base della mia esperienza e senza entrare nel merito dei singoli aspetti del provvedimento, che esso vada approvato il più rapidamente possibile. È vero, senatore Mora, che in questi ultimi anni vi è stato un netto miglioramento per quanto riguarda i tempi necessari per raggiungere accordi interprofessionali. Tuttavia ritengo che la situazione sia ancora carente perchè molto spesso tali accordi, al di là della buona volontà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avvengono molto in ritardo, quasi a ridosso dei raccolti e comunque non prima della semina.

Ho avuto questa esperienza nel passato, con riferimento ai settori del pomodoro ed anche delle barbabietole, per i quali, nonostante la buona volontà del Ministero della agricoltura,

non si è riusciti ad avviare in tempo utile il confronto tra le parti contraenti per tentare di intervenire in misura apprezzabile rispetto all'obiettivo della tutela dei produttori prima della semina. Capisco che non si possono porre dei vincoli, ma questa libertà di contrattazione tra parti diverse (produttori e industria di trasformazione) deve avere anche qualche regolamentazione.

Il Ministro sostiene di avere la facoltà di convocare le parti su richiesta. Ma in caso di mancata intesa tra le parti contraenti quali sono i suoi poteri effettivi? A mio avviso non esiste un meccanismo come quelli presenti in altre realtà e per altri interessi (mi riferisco ad alcune forme di conciliazione o di arbitrato) e forse occorre individuarlo. Diversamente il rischio reale – di fronte al quale mi sono trovato personalmente nel corso delle relazioni sindacali cui ho partecipato – è di non riuscire a garantire una tutela degli operatori agricoli in maniera diffusa.

Per gli accordi interprofessionali non c'è dubbio che si deve trovare, come ho già detto, un meccanismo che metta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle condizioni di perseguire l'intesa e di farlo in tempi ragionevoli. Infatti, se ciò interviene a semina avvenuta, viene penalizzato il produttore agricolo perchè in quel momento lui ha già necessariamente fatto le scelte e quindi finisce per essere decisamente condizionato nel suo futuro.

A questo punto devo rilevare un aspetto, se pur velocemente, che dobbiamo valutare e definire cammin facendo, anche se una certa sperimentazione positiva è già avvenuta. Essendo l'accordo inteprofessionale il prodotto di un accordo tra più parti, è tutto interesse dell'industria di trasformazione allungare i tempi il più possibile. Oggi i tempi sembrano ancora adeguati: due mesi prima dell'inizio della semina; ma questo termine non è sufficientemente ampio per convocare agevolmente le parti contraenti.

ZARRO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si parla di stipula, non di convocazione.

MORA, *relatore alla Commissione*. La convocazione può avvenire anche sei mesi prima.

SARTORI. Occorre definire i poteri che ha il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per permettere che l'accordo intervenga quanto prima e su questo aspetto, cui prima già accennavo, occorre porre la massima attenzione. È necessario infatti evitare che l'operatore agricolo sia costretto a compiere le sue scelte produttive prima dell'avvenuto accordo. Una forma che potrebbe essere valutata è quella di una delega, naturalmente non illimitata, per dar luogo ad una sorta di arbitrato in base al quale divenga obbligatoria una conciliazione, anche se devo sottolineare tutti i pericoli insiti in questo tipo di deleghe.

Nei contratti collettivi i lavoratori dipendenti hanno uno strumento, quello dello sciopero, per intervenire; qual è lo strumento a disposizione dell'operatore agricolo? Certo non possono scioperare i produttori ed allora è necessario trovare una forma che renda certa la stipula dell'accordo entro un determinato termine e che impegni i due contraenti sulla definizione di un prezzo in tempo utile. Altrimenti, nonostante i lodevoli scopi degli accordi interprofessionali, il rischio è di arrivare come sempre in ritardo. È sufficiente che l'industria si irrigidisca per una intesa con le associazioni dei produttori agricoli perchè praticamente, poichè l'operatore agricolo deve seminare entro un certo tempo, le finalità dell'accordo interprofessionale non siano raggiunte.

CASCIA. Signor Presidente, innanzi tutto mi associo alle considerazioni sue e del senatore Sartori nel ringraziare il relatore per l'apprezzabile, sintentica ed efficace relazione che egli ha svolto.

Non entro nel merito del provvedimento perchè siamo favorevoli alla sua proposta, signor Presidente, di rinviare ad una successiva seduta il seguito del dibattito. Anzi siamo dell'avviso che questa debba essere una regola generale, cioè che non si debba procedere nello stesso giorno dello svolgimento della relazione alla discussione generale, per permettere gli opportuni approfondimenti. Ciò nonostante, manifestiamo la volontà che il disegno di legge venga approvato al più presto, per cui sottolineiamo positivamente anche il fatto che affrontiamo il suo esame in sede deliberante.

A questo proposito devo sollevare un altro problema. Alla nostra Commissione è stato già assegnato in sede referente un disegno di legge di iniziativa dei senatori del Gruppo comunista (atto Senato n. 398) relativo alla stessa materia, ma che non è stato posto all'ordine del giorno dei lavori. Sollevo questo problema per evitare che si costituisca un precedente per il futuro: infatti, in presenza di un disegno di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge di iniziativa governativa riguardanti la stessa materia, mi sembra opportuno che entrambi vengano posti all'ordine del giorno nella medesima seduta, anche se solo uno di essi è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Devo rilevare tuttavia che non intendiamo chiedere la modifica della procedura seguita in ordine al disegno di legge in esame, perchè riteniamo che esso debba essere approvato il più rapidamente possibile, in primo luogo per la sua importanza (che è stata sottolineata da tutti e di cui siamo perfettamente consapevoli) ed in secondo luogo perchè, contrariamente all'auspicio del relatore, riteniamo che questa legislatura non sia nata all'insegna della tranquillità e quindi le ragioni che ci spingono ad una rapida approvazione del disegno di legge sono particolarmente pressanti. Inoltre, un analogo disegno di legge è stato già oggetto di esame da parte del Parlamento nella scorsa legislatura, anche se non si è giunti alla sua approvazione: come ricordava il relatore, la Camera dei deputati approvò un testo un po' diverso da quello attuale, ma noi non facemmo in tempo ad esaminarlo e non per colpa nostra, contrariamente a quello che è avvenuto per i contratti agrari per i quali la maggioranza impedì l'approvazione del testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Quindi, fatte queste premesse, concludo il mio intervento ribadendo l'opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge ad una seduta successiva e la necessità che tale esame proceda celermente. Il fatto che il Gruppo comunista solleciti l'approvazione di questo disegno di legge non vuol dire che l'esame del Senato debba essere soltanto formale; noi dobbiamo naturalmente essere liberi di affrontare autonomamente il merito del provvedimento, traendo tutte le conseguenze nel caso in cui il testo non sia condiviso.

Concorderei sull'opportunità di una riunione dell'Ufficio di Presidenza al termine della seduta, anche per valutare la possibilità di porre all'ordine del giorno alcuni disegni di legge che sono stati deferiti alla Commissione in sede referente e che devono ancora essere esaminati.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, debbo innanzi tutto premettere che non mi è sfuggita la connessione tra il provvedimento al nostro esame ed il disegno di legge richiamato dal senatore Cascia. Tuttavia, ho ritenuto opportuno porre subito all'ordine del giorno il disegno di legge n. 779 assegnato in sede deliberante alla nostra Commissione, per evitare complicazioni procedurali dovute al fatto che il disegno di legge n. 398 è stato assegnato in sede referente.

Per consentire l'esame congiunto di questi disegni di legge si sarebbe dovuta seguire la procedura prevista dal Regolamento che sicuramente avrebbe allungato i tempi di approvazione del provvedimento al nostro esame, sulla cui urgenza è emersa dal dibattito unanime convergenza. Non ho mai dubitato della rilevanza sostanziale del disegno di legge di iniziativa parlamentare cui si è riferito il senatore Cascia, però – come ho già detto –, essendo stato deferito alla Commissione in sede referente, ho ritenuto opportuno procedere subito all'esame del disegno di legge n. 779 la cui approvazione, come ha sottolineato il relatore ed i senatori che sono intervenuti, è urgente.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO